

AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI
Via del Terminillo, 42 - 02100 RIETI - Tel. 07462781 - PEC: asl.rieti@pec.it
C.F. e P.I. 00821180577

COMMISSARIO STRAORDINARIO

Prot. n. 43548

Rieti, 23 AGO. 2017

Ai Dirigenti di Struttura Complessa
Loro sedi

Oggetto: Personale delle Aree Dirigenziali con incarico di responsabilità di struttura complessa – orario di lavoro e assenze dal servizio

Si fa seguito alla precedente nota prot. n. 23900 del 21.09.2011, di pari oggetto, al fine di richiamare l'attenzione delle SSVV sulle disposizioni normative e contrattuali inerenti l'orario di lavoro.

Come noto, il sistema degli incarichi dirigenziali si basa sui principi di autonomia, responsabilità e di valorizzazione del merito e delle prestazioni professionali.

L'orario di servizio dei dirigenti di struttura complessa, regolamentato dall'art. 15 del CCNL 03.11.2005, non prevede un orario minimo ma è articolato in modo flessibile per garantire il normale funzionamento della struttura cui sono preposti e correlarlo a quello degli altri dirigenti (non direttori di struttura complessa), ai fini dell'espletamento dell'incarico affidato in relazione agli obiettivi e programmi annuali da realizzare, nonché per lo svolgimento delle attività di aggiornamento, didattica e ricerca finalizzata.

Il contratto integrativo aziendale Area Dirigenza Medica e Veterinaria 2002/2005, all'art. 23, nel ribadire tale disposizione, ha altresì stabilito che i dirigenti di struttura complessa debbano assicurare la presenza nell'arco della settimana lavorativa.

Nell'ambito della comune responsabilità di assicurare il buon andamento delle attività ed una migliore fruibilità ed accessibilità dei servizi all'utenza, sarebbe auspicabile che i Direttori di struttura complessa medica e sanitaria, assicurino la loro presenza in servizio sei giorni su sette, con presenza anche pomeridiana ed i Direttori di struttura complessa P.T.A. cinque giorni su sette fino alle ore 19:00.

La normativa contrattuale differenzia nettamente la disciplina della presenza in servizio dei direttori di struttura complessa rispetto ai dirigenti titolari di altri incarichi (struttura semplice, professionale, ecc), regolamentati dall'art. 14 del CCNL 03.11.2005: in particolare prevede che il trattamento economico non sia correlato all'orario di servizio, ma agli obiettivi assegnati e connessi all'incarico affidato.

In applicazione alla normativa di riferimento, l'Azienda, con la sopra indicata nota prot. n. 23900 del 21.09.2011, ha esplicitamente evidenziato che l'istituto del "recupero delle ore in eccedenza" non possa essere utilizzato dal Dirigente di Struttura Complessa.

Handwritten signature
12/8/17

In particolare, in caso di assenza dal servizio per l'intera giornata, il Dirigente con incarico di responsabilità di Struttura Complessa potrà giustificare l'assenza facendo ricorso ad uno degli istituti previsti dai contratti collettivi di lavoro (aspettative, malattie, ferie, permessi, ecc.).

Rispetto alla rilevazione delle presenze in servizio, in conformità anche alle indicazioni dell'Aran, la Regione Lazio, con nota prot. n. 57384 del 24.05.2007, ha stabilito anche per i dirigenti di Struttura Complessa l'obbligo di provvedere alla rilevazione della propria presenza in servizio mediante timbratura magnetica con utilizzo di un sistema informatizzato che rilevi l' "entrata" e l' "uscita".

Le disposizioni regionali richiamate con la citata nota prot. n. 57384 del 24.05.2007 hanno chiarito che tale rilevazione non ha carattere fiscale, e non influisce sul trattamento economico, ma è finalizzata a consentire all'Azienda l'applicazione degli istituti contrattuali, la verifica delle responsabilità, soprattutto sul buon andamento dell'unità operativa, la tutela medico-legale, previdenziale, assicurativa e infortunistica, nonché per consentire, con riferimento ai dirigenti di strutture complesse sanitarie, la distinzione dell'attività istituzionale, dall'eventuale attività libero professionale intramuraria.

L'Azienda, al fine di introdurre modalità di organizzazione che contemperino l'esigenza di adottare i tempi di lavoro necessari per la realizzazione del servizio e l'ottimale funzionamento delle Unità Operative, ha adottato con Deliberazione n. 629/DG del 03.07.2015 apposito Regolamento Aziendale in materia di orario di lavoro del personale dell'Area della Dirigenza Medica e Veterinaria e dell'Area della Dirigenza SPTA.

In particolare l'art. 6 di detto Regolamento disciplina l'orario di lavoro con incarico di direzione di struttura complessa, ribadendo che per gli stessi non è stabilito l'orario settimanale minimo da prestare, ma prevedendo specificatamente al punto 4 che "la presenza giornaliera in servizio costituisce dovere d'ufficio".

Da ultimo, si rammenta altresì che, con successiva nota prot. 49472 del 05.11.2015, l'Azienda ha ulteriormente specificato che per consentire l'adeguato espletamento delle funzioni dei responsabili di struttura complessa incaricati temporaneamente ex art. 18 del CCNL 1998/2001, è sospesa, per tutta la durata dell'incarico, l'applicazione dell'art. 5 del sopraindicato Regolamento, relativa al recupero o all'utilizzazione del minor o maggior orario derivato dal cumulo mensile dell'orario di lavoro.

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
D.ssa Anna Petti

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
D.ssa Marinella D'Innocenzo

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Paolo Anibaldi

IL DIRETTORE UOC AMMINISTRAZIONE
DEL PERSONALE DIPENDENTE, A CONVENZIONE
E COLLABORAZIONI
D.ssa Ornella Serva

Responsabile del Procedimento:
D.ssa Anna Rita Di Vittorio

Estensore: D.ssa Anna Rita Di Vittorio